



L'inasprimento del diritto penale rende l'iniziativa inutile

Votazione popolare dell'8 febbraio 2004

L'iniziativa popolare "**Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia**" mira a introdurre, per un determinato gruppo di criminali, un internamento subordinato a condizioni di liberazione restrittive:

- una liberazione può essere presa in considerazione soltanto se nuove conoscenze scientifiche consentono di dimostrare che il criminale può essere curato e in futuro non rappresenta più alcun pericolo per la collettività;
- l'iniziativa esclude liberazioni anticipate e permessi di libera uscita;
- l'iniziativa prevede inoltre che le perizie necessarie al giudizio dei criminali sessuomani o violenti devono essere elaborate da almeno due periti reciprocamente indipendenti;
- infine le autorità che hanno posto fine all'internamento possono essere rese responsabili delle ricadute dei criminali da esse liberati.

Il **Consiglio federale** comprende pienamente le preoccupazioni alla base dell'iniziativa poiché essa persegue richieste legittime. Tuttavia essa è incompleta, inopportuna e manca l'obiettivo. Con l'inasprimento del Codice penale deciso dal Consiglio federale e dal Parlamento essa è diventata inutile. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa segnatamente per i motivi seguenti:

- **l'iniziativa è incompleta**: essa presenta tutta una serie di punti deboli. Ad esempio prevede un internamento soltanto per criminali affetti da una turba psichica. Tuttavia vi sono altrettanti criminali pericolosi non affetti da una detta turba. L'iniziativa non prevede l'internamento di quest'ultimi criminali;

- **l'iniziativa è inopportuna:** essa prevede che nuove perizie necessarie per porre fine all'internamento possono venir allestite soltanto se "nuove conoscenze scientifiche" permettono di dimostrare che il criminale può essere curato. Questo modo di procedere è rischioso poiché nuove terapie generalmente sono controverse e nella pratica ancora poco sperimentate. L'iniziativa permetterebbe di liberare dall'internamento criminali pericolosi in ragione di detti metodi terapeutici non ancora comprovati;
- **percorre una via sbagliata:** in ragione dell'iniziativa le autorità preposte all'esecuzione penale dovrebbero appurare lo stato della ricerca scientifica, segnatamente nell'ambito della psichiatria giudiziaria, e, all'occorrenza, ordinare una perizia. Questo modo di procedere è complicato e inutile. Per constatare che un autore, in seguito ad esempio a invalidità o a senilità, non è più pericoloso, non sono necessarie nuove conoscenze scientifiche;
- **rispettare i diritti fondamentali:** con l'iniziativa sussiste il rischio che autori, che comprovatamente sono innocui o che possono venir sottoposti a una terapia in un'istituzione terapeutica dotata di misure di sicurezza, non possano venir liberati dall'internamento. Fissando condizioni di revoca dell'internamento talmente restrittive, l'iniziativa viola diritti fondamentali sanciti a livello internazionale. Anche se un criminale diventa ad esempio invalido e conseguentemente innocuo, deve rimanere in internamento. Per quanto concerne l'aspetto dei diritti dell'uomo ciò appare discutibile;
- **sicurezza apparente:** l'iniziativa non è in grado di ridurre il rischio insito in criminali estremamente pericolosi poiché considera soltanto una parte di questi criminali. È ben vero che quest'ultimi vengono internati, ma essi possono venir nuovamente liberati dall'internamento in ragione di criteri inopportuni.

Con il **nuovo diritto penale sottoposto a revisione**, il Consiglio federale e il Parlamento hanno presentato un'alternativa che offre maggiore sicurezza:

- **internamento più esteso:** la nuova legge prevede un internamento a vita non soltanto per criminali estremamente pericolosi bensì anche per tutti gli autori di reati molto gravi e per i quali vi è

seriamente da attendersi che commettano nuovi reati di questo genere (art. 64 cpv. 1 nCP);

- **anche autori che non soffrono di una turba psichica:** non soltanto autori affetti da turba psichica possono venir internati bensì anche autori che non soffrono necessariamente di una siffatta turba (art. 64 cpv. 1 nCP);
- **divieto più esteso di accordare permessi di libera uscita:** nel nuovo Codice penale il permesso di libera uscita non è escluso soltanto per i criminali internati bensì anche per tutti gli autori per i quali vi è un rischio di fuga o di ricaduta (art. 84 cpv. 6 in relazione con l'art. 90 cpv. 4 nCP);
- **liberazione soltanto con periodo di prova:** il nuovo Codice penale non soltanto vieta una liberazione anticipata bensì prevede che gli autori (che possono essere liberati perché innocui) vengano liberati soltanto con un periodo di prova che può essere protratto ogni volta che ciò si riveli necessario (art. 64a cpv. 1 e 2 nCP);
- **internamento a posteriori:** la nuova legge permette infine a posteriori di internare e sottoporre a misure terapeutiche un autore la cui pericolosità si rivelasse soltanto nel corso dell'esecuzione della pena se la terapia non avesse successo (art. 65 in relazione con l'art. 62c cpv. 4 nCP);
- **concetto globale:** l'internamento è inoltre parte integrante di un concetto globale di nuove misure di protezione: si prevedono tra l'altro stabilimenti di sicurezza per il trattamento di criminali pericolosi affetti da turbe psichiche (art. 59 cpv. 3 nCP), condizioni di liberazione più severe anche per gli autori che stanno scontando la pena (art. 87 cpv. 3 nCP) e prognosi più approfondite da parte di commissioni peritali per tutti gli autori di reati gravi (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2 e 75 nCP).

La responsabilità delle autorità per la liberazione dall'internamento è già garantita dal Codice penale e dalla legislazione federale e cantonale in materia di responsabilità.



Confronto tra le richieste dell'iniziativa e le disposizioni contenute nella nuova Parte generale del Codice penale

Votazione popolare dell'8 febbraio 2004

Nel quadro della revisione della Parte generale del Codice penale il Consiglio federale ha ampliato le misure di sicurezza nei confronti di criminali pericolosi. Il 21 settembre 1998 esso ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente questa revisione ancor prima dell'inizio della raccolta delle firme per l'iniziativa popolare "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia". Il 13 dicembre 2002 il Parlamento ha approvato le nuove disposizioni.

Richieste dell'iniziativa	Disposizioni nella nuova PG-CP
1. L'iniziativa mira a introdurre un internamento a vita .	<p>Come già le due forme d'internamento contemplate nel diritto vigente (art. 42 e 43 CP) anche il nuovo internamento (art. 64 nPG-CP) può durare a vita, ossia fino al decesso dell'autore.</p> <p>Inoltre per determinati delitti è possibile infliggere una pena detentiva a vita, che può durare fino al decesso del criminale (art. 40 nPG-CP).</p> <p>Infine è previsto il trattamento di criminali con grave turba psichica, che può pure durare fintanto ciò si rivelasse necessario, a determinate condizioni anche a vita (art. 59 nPG-CP).</p>

<p>2. L'internamento a vita va applicato a criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi, refrattari alla terapia e che presentano un pericolo di recidiva.</p>	<p>L'internamento secondo l'articolo 64 nPG-CP è più esteso rispetto a quello proposto dall'iniziativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esso non concerne soltanto criminali sessuomani o violenti bensì include tutte le persone che hanno commesso un reato passibile di una pena privativa della libertà di 10 o più anni e con il quale hanno causato o voluto causare ad altri un grave danno. – Inoltre esso non si riferisce unicamente ai criminali «<i>estremamente</i>» pericolosi bensì include tutti i delinquenti pericolosi. – Esso non presuppone un «<i>forte</i> rischio di ricaduta», ritenendo già sufficiente l'esistenza di un rischio di ricaduta (è comunque necessario che vi sia «seriamente da attendersi» che la persona interessata compia nuovi reati). – Esso concerne <i>esplicitamente</i> sia gli autori che presentano una turba psichica sia gli autori di reati per i quali una tale turba non rappresenta un aspetto rilevante.
<p>3. L'iniziativa mira a escludere una "liberazione anticipata.</p>	<p>È resa impossibile non soltanto la «liberazione anticipata» bensì anche la liberazione definitiva diretta, ossia una liberazione senza periodo di prova e senza possibilità di un'assistenza e di una sorveglianza a posteriori.</p> <p>In futuro, chi non è più considerato pericoloso potrà essere liberato soltanto condizionalmente dall'internamento (art. 64a nCP). Questo significa che occorre in ogni caso assegnare un periodo di prova da 2 a 5 anni. Durante lo stesso periodo è possibile ordinare misure di reinserimento nonché impartire istruzioni.</p> <p>In tal modo è garantita la possibilità di ordinare in ogni singolo caso ulteriori misure d'assistenza. Il periodo di prova può inoltre essere protratto ogni volta che ciò si rivelasse necessario.</p> <p>Queste innovazioni sono applicabili non soltanto all'internamento bensì a <i>tutte le</i></p>

	<p><i>misure stazionarie</i> (cfr. art. 62–62d nCP).</p> <p>Inoltre nel caso di autori condannati per reati estremamente gravi, dopo la liberazione condizionale, il periodo di prova può venir protratto ogni qualvolta ciò si rivelasse necessario per l'assistenza riabilitativa (art. 62 cpv. 6, 64a cpv. 2 e per analogia art. 87 cpv. 3 nCP).</p> <p>Infine il ripristino dell'internamento è già possibile se in base al comportamento del criminale vi è seriamente da attendersi che possa commettere nuovi reati (art. 64a cpv. 3 nCP).</p>
<p>4. L'iniziativa esclude permessi di libera uscita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi.</p>	<p>La nuova PG-CP esclude permessi di libera uscita per tutti gli autori di reati – anche per quelli non pericolosi – che stanno scontando una pena privativa della libertà o una misura (un trattamento terapeutico o internamento) e per i quali vi è il rischio che si diano alla fuga o vi sia da attendersi che commettano nuovi reati (art. 84 cpv. 6 e 90 cpv. 4 nCP).</p> <p>- Tuttavia, i permessi di libera uscita non sono categoricamente vietati poiché i rischi di fuga e di recidiva da parte dell'autore possono essere eliminati mediante una scorta (se necessario di polizia).</p>
<p>5. L'iniziativa vuole porre nuovi limiti di sicurezza per la liberazione di un autore:"È possibile redigere nuove perizie (che potrebbero motivare un'eventuale liberazione) solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività".</p> <p>Questa innovazione è il vero e proprio elemento centrale dell'iniziativa.</p> <p>La nuova procedura concernente la liberazione di condannati pericolosi è tuttavia troppo complessa, inopportuna e sproporzionata. Si rende compatibile con la CEDU e con il principio di proporzionalità</p>	<p>La nuova PG-CP parte (come il diritto vigente) dal principio che una misura dev'essere soppressa se non sono più adempiuti i relativi presupposti (art. 56 cpv. 6 nCP).</p> <p>L'autorità competente esamina su richiesta o d'ufficio se e quando per un autore può essere ordinata la liberazione condizionale dall'internamento. Essa deve prendere in merito almeno una volta all'anno una decisione, la prima volta dopo due anni. Sente dapprima in ogni caso l'autore e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione per l'esecuzione delle misure o alla direzione del penitenziario (art. 64b cpv. 1 nCP).</p> <p>Le decisioni circa la liberazione condizionale devono essere prese fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito il parere di una commissione peritale</p>

<p>soltanto mediante un'interpretazione molto estesa del tenore dell'iniziativa. L'attuazione dell'iniziativa avverrà mediante una revisione del CP che introdurrà una seconda forma dell'internamento ai sensi dell'iniziativa. Questa nuova revisione del CP andrebbe sottoposta al referendum facoltativo.</p> <p>La sicurezza che in tal modo si può raggiungere è soltanto una sicurezza apparente.</p>	<p>composta di rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore (art. 64b cpv. 2 nCP).</p>
<p>6. L'iniziativa chiede che tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti (...).</p>	<p>- La nuova PG-CP prevede che, prima di ordinare una misura, i criminali pericolosi devono essere oggetto di una perizia di un esperto indipendente (art. 56 cpv. 4 nCP). In vista della scelta del luogo di esecuzione una commissione peritale valuta la pericolosità dell'autore in base alla quale poi sarà scelto detto luogo (art. 75a nCP). Accanto a rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale e d'esecuzione, della commissione peritale fa anche parte un rappresentante della psichiatria.</p> <p>- Lo stesso dicasi per la liberazione condizionale: la decisione in merito si fonda su una perizia di un esperto indipendente e viene presa dopo aver sentito il parere di una commissione peritale. Occorre inoltre chiedere una relazione alla direzione del penitenziario.</p> <p>La nuova PG-CP prevede che il tribunale o le autorità preposte alla liberazione facciano capo alla perizia di <i>un</i> perito indipendente. Qualora tale prima perizia dovesse rivelarsi insufficientemente convincente o incompleta, essi sono liberi di farne redigere ulteriori. Già nella prassi odierna si nota la tendenza a ordinare un numero troppo elevato di perizie (perizie di base, controperizie, perizie conclusive, ecc.). Inoltre la valutazione suppletiva della commissione peritale, nella quale è presente anche un rappresentante della psichiatria, può essere intesa come seconda perizia.</p>

7. La responsabilità per una ricaduta dell'autore deve essere assunta dall'autorità che ha posto fine all'internamento.

Dal tenore dell'iniziativa non emerge il tipo di responsabilità che gli iniziativaisti intendono attribuire alle autorità per la liberazione dall'internamento. La **legislazione federale contiene tuttavia in ogni caso le basi giuridiche necessarie dal profilo penale e della responsabilità.**

Ammettendo che l'iniziativa esiga una responsabilità causale, i Cantoni che ancora non prevedono questo tipo di responsabilità sarebbero chiamati a introdurla.